



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 92 PNC dell'8 maggio 2024

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2, comma 2, del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l'art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub-misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub-misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub-misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree sismiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi sismici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di

impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Unioncamere, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

Considerata l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", con le relative linee di intervento, del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" all'art. 3 co. 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerata l'Ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, "Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma" e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista la nota di Unioncamere acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0017144-A-06/05/2024, con cui si comunica che le risorse residue sulle misure B2.1 – B2.2 – B2.3, per la Regione Abruzzo sono rispettivamente pari a:

- Cratere 2016: a valere sulla sub-misura B2.1 € -2.963.054,31, sulla sub-misura B2.2 € 1.110.400,00, sulla sub-misura B2.3 € 2.053.234,80, per un totale di residui finali pari a € 200.580,50;
- Cratere 2009 – L'Aquila: a valere sulla sub-misura B2.1 € 1.900.841,37, sulla sub-misura B2.2 € 55.500,00, sulla sub-misura B2.3 € 5.086.745,99 per un totale di € 7.043.087,36, che dopo le riallocazioni avvenute con Ordinanza PNC 78/2023 ammontano oggi a € 599.333,70;
- Cratere 2009 – Altri Comuni: a valere sulla sub-misura B2.1 € 2.377.790,26, sulla sub-misura B2.2 € -11.532.702,60, sulla sub-misura B2.3 € 4.920.000,00 per complessivi € -4.234.912,34, che dopo le riallocazioni avvenute con Ordinanza PNC 78/2023 non presentano ulteriori residui;

Vista la nota di Invitalia acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0010260-A-15/03/2024, con cui si comunica l'entità delle risorse residue/fabbisogni finanziari PNC Sisma –

gestore Invitalia, nonché l'Elenco delle domande sospese per assenza di copertura finanziaria, raggruppate per sub-misura, da cui si desumeva che:

- per la Regione Abruzzo - Cratere 2016, sulle misure B1.1., B1.2, B3.3., B1.3a, B1.3b e B1.3c non vi erano risorse residue, mentre l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla sub-misura B3.2 era pari a € 200.896,56;
- per il Cratere 2009 – L'Aquila non vi erano risorse residue sulle misure B1.1, B1.3b e B3.2, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.2 sono pari a € 8.797.075,60, sulla sub-misura B3.3 erano pari a € 2.050.956,71, sulla sub-misura B1.3a sono pari a € 153.407,82, sulla sub-misura B1.3c erano pari a € 58.122,58, per un totale pari a € 11.059.562,70;
- per il Cratere 2009 – Altri Comuni non vi erano risorse residue sulle misure B1.2, B1.3b e B1.3c, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.1 erano pari a € 1.205.542,14, sulla sub-misura B3.3 erano pari a € 1.104.361,30, sulla sub-misura B1.3a erano pari a € 329.791,80 e sulla sub-misura B3.2 erano pari a € 257.908,26, per un totale di € 2.897.603,50;

Vista la nota della Struttura Commissariale prot. CGRTS-0013707-P-08/04/2024, con la quale veniva richiesto di individuare la migliore destinazione per le risorse ancora disponibili per la Regione Abruzzo e relative al Piano Next Appennino;

Vista l'ulteriore nota di Invitalia, acquisita agli atti della Struttura Commissariale prot. CGRTS-0017299-P-07/05/2024, di aggiornamento della precedente, con la quale si comunica la seguente disponibilità di risorse residue che per la Regione Abruzzo:

- per la Regione Abruzzo - Cratere 2016, sulle misure B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3b non vi sono risorse residue, mentre l'ammontare delle risorse residue non impegnate relative alla sub-misura B1.1 è pari a € 3.075.989,17, quelle relative alla sub-misura B1.3c sono pari a € 358.339,33 e quelle relative alla sub-misura B3.2 sono pari a 200.896,56, per un totale pari a € 3.635.225,06;
- per il Cratere 2009 – L'Aquila non vi sono risorse residue sulle misure B1.1, B1.3b e B3.2, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.2 sono pari a € 14.334.903,54, sulla sub-misura B3.3 sono pari a € 2.050.956,71, sulla sub-misura B1.3a sono pari a € 153.407,82, sulla sub-misura B1.3c sono pari a € 58.122,58, per un totale pari a € 16.597.390,64;
- per il Cratere 2009 – Altri Comuni non vi sono risorse residue sulle misure B1.2, B1.3b e B1.3c, mentre le risorse residue sulla sub-misura B1.1 sono pari a € 1.205.542,14, sulla sub-misura B3.3 sono pari a € 1.104.361,30, sulla sub-misura B1.3a sono pari a € 329.791,80 e sulla sub-misura B3.2 sono pari a € 257.908,26, per un totale di € 2.897.603,50;

Considerata la nota acquisita dalla Struttura commissariale con CGRTS-0017584-A-08/05/2024, con cui la Regione Abruzzo propone l'allocazione delle risorse residue delle linee di intervento secondo i seguenti criteri:

- per il Cratere 2016, mediante riallocazione sulla sub-misura B1.3c e, a seguire sulla sub-misura B2.1;
- per il Cratere 2009 – L'Aquila, mediante riallocazione a favore degli Altri Comuni della Regione Abruzzo Cratere 2009, a copertura delle risorse mancanti per l'attuazione delle

misure B1.2 e B1.3c per l'importo complessivo di € 6.304.753,21, fermo restando che l'utilizzo di tali risorse residue del Comune dell'Aquila troverà compensazione nell'ambito delle future ripartizioni o riallocazioni di residui. Per la restante parte delle risorse residue, pari a € 10.891.971,13, verranno destinate in favore del Comune dell'Aquila con interventi che verranno individuati con future ordinanze;

- per il Cratere 2009 – Altri Comuni, mediante riallocazione sulle linee B1.2 e B1.3c;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata dell'8 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

DISPONE

Art. 1

(Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo).

1. È approvata la riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B1.1, B1.2, B3.3, B1.3a, B1.3c, B3.2, B2.1, B2.2 e B2.3 di cui al Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, nei seguenti termini:

- a) per il Cratere 2016, mediante riallocazione sulla sub-misura B1.3c e, a seguire sulla sub-misura B2.1;
- b) per il Cratere 2009 – L'Aquila, mediante riallocazione a favore degli Altri Comuni della Regione Abruzzo - Cratere 2009, a copertura delle risorse mancanti per l'attuazione delle misure B1.2 e B1.3c per l'importo complessivo di € 6.304.753,21, fermo restando che l'utilizzo di tali risorse residue del Comune dell'Aquila troverà compensazione nell'ambito delle future ripartizioni o riallocazioni di residui del medesimo cratere 2009. Per le ulteriori risorse residue, pari a € 10.891.971,13, si provvederà mediante temporaneo accantonamento ai fini della successiva destinazione ad ulteriori progetti inerenti il Comune de L'Aquila per i quali si disporrà con apposita ordinanza;
- c) per il Cratere 2009 – Altri Comuni, mediante riallocazione sulle linee B1.2 e B1.3c.

2. È disposta la trasmissione della presente Ordinanza al Soggetto gestore ai fini dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il Soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del Soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i Soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo

riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 4 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito 11 istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli